

7. NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF COMMENTATE DA AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate commenta, con la circolare n. 4/E/2025, le novità in materia di Irpef, in particolare quelle relative alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.Lgs. 192/2024

Per quanto riguarda le misure concernenti l'Irpef la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) stabilizza le disposizioni già introdotte per il 2025 prevedendo, a regime, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

La citata legge introduce poi specifiche misure per la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti.

Più nello specifico l'articolo 1, commi 4-9, L. 207/2024 riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente, 2 nuove misure finalizzate a diminuire la pressione fiscale. Esse si basano sul riconoscimento da parte del datore di lavoro di:

- una somma, che non concorre alla formazione dell'imponibile, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
- un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per i soggetti possessori di reddito complessivo compreso tra 20.000 e 40.000 euro.

La prima misura è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente, quando esso non supera i 20.000 euro come detto, una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo. In particolare, ove il reddito di lavoro dipendente:

- non sia superiore a 8.500 euro, la percentuale da applicare è il 7,1%;
- sia superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 5,3%;
- sia superiore a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 4,8%.

Diversamente per i soggetti con redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro viene prevista un'ulteriore detrazione in misura fissa pari a 1.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, Mentre, se l'ammontare del reddito è superiore a 32.000 euro ma inferiore a 40.000 euro la detrazione sarà pari al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro.

In pratica, la detrazione è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

La circolare n. 4/E/2025 specifica che i sostituti di imposta riconoscono in via automatica i benefici infradescritti all'atto dell'erogazione delle retribuzioni senza necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore.

Un ulteriore intervento attenzionato dai tecnici dell'Agenzia delle entrate è quanto previsto dai commi da 386 a 391 della Legge di Bilancio. Essi contengono 2 distinte misure di *welfare*

aziendale. La prima introduce un regime temporaneo di non concorrenza al reddito ai fini delle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025, mentre la seconda limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, prevede una disciplina più favorevole per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente (c.d. *fringe benefit*).

Con i commi da 386 a 389 si dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, per i primi 2 anni a decorrere dalla data di assunzione e nel limite complessivo di 5.000 euro annui, delle somme erogate dai datori di lavoro, o da questi rimborsate ai medesimi lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori, a condizione che questi ultimi non percepiscano un reddito da lavoro dipendente superiore a un determinato limite, abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 chilometri da quello di precedente residenza. Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini contributivi e si computano nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del lavoratore dipendente, nonché ai fini dell'accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale. La non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore delle predette somme, erogate o rimborsate dai datori di lavoro, opera in relazione ai lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, che abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato, ossia nell'anno 2024. Al fine dell'applicazione del beneficio in esame, che il lavoratore interessato rilasci al datore di lavoro un'apposita autocertificazione in cui attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

La seconda misura (comma 390) prevede, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, che non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro;
- le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

L'ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli – tra cui anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto – fiscalmente a carico.

Per essere considerati fiscalmente a carico, i figli devono disporre di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Al riguardo, si fa presente che l'agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

È opportuno ricordare che il datore di lavoro provvede all'attuazione della presente misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Infine, la norma stabilisce che l'aumento del limite di non concorrenza al reddito a 2.000 euro è riconosciuto se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice

fiscale di ciascun figlio a carico. Resta fermo che la predetta dichiarazione deve essere conservata a cura del datore di lavoro per un eventuale controllo da parte degli organi competenti.